

Corte dei Conti sez. Marche – 8 giugno 2005 n. 378 – Pres. De Feo – Rel. Tomassini – P.M. Avoli – C.D. – Comune di Morrovalle.

Violazione amministrativa – mancata esecuzione del verbale da parte del dipendente – assenza di cause ostative – prescrizione dei termini per emanazione del decreto ingiuntivo di pagamento – danno erariale –colpa grave del dipendente – responsabilità.

La prescrizione dei termini per l'emanazione del decreto ingiuntivo di pagamento di sanzione amministrativa, costituisce danno erariale, qualora sia determinata dall'inerzia colpevole del dipendente pubblico.

Infatti, nel caso in cui, in assenza di cause ostative, questi pur nella prevedibilità degli effetti della sua omissione, non ha ritenuto di concludere il procedimento sanzionatorio avviato con l'emissione del verbale, deve ritenersi in colpa grave e dunque responsabile del danno occorso all'amministrazione.

Nel caso di specie la Corte ha condannato un Comandante dei vigili urbani, per aver ommesso, senza giustificato motivo, di dare esecuzione al verbale, per un tempo sufficiente alla prescrizione dell'illecito, impedendo, in tal modo, al Comune di riscuotere il provento dovuto della sanzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con atto di citazione del 26 ottobre 2003, notificato il 21 dicembre 2004, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa, il signor Ceselli Domenico al fine di ottenerne condanna al pagamento, in favore del Comune di Morrovalle, della somma di lire 2.000.000 (pari ad € 1.032,92), oltre alla rivalutazione monetaria (dall'evento lesivo ad deposito della sentenza), agli interessi e alle spese di giustizia.

Questi i fatti.

Con verbale di accertamento di violazione ambientale redatto dal Corpo Forestale dello Stato in data 21 giugno 1996 veniva irrogata una sanzione di lire 2.000.000 a carico del signor Giorgio Angerilli il quale, in violazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 marzo 1985 n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 10 gennaio 1987 n. 8 (recante disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana), aveva estirpato, con mezzo meccanico e senza alcuna autorizzazione, due piante di ontano nero.

Il trasgressore non era stato sorpreso nell'atto di estirpare ma venne individuato successivamente attraverso l'attività investigativa svolta, la quale accertò che le piante, sradicate per mezzo di un trattore, si trovavano, intere, nella corte colonica dell'abitazione del signor Angerilli, il cui terreno confinava con il luogo dove le alberature si trovavano originariamente.

Alla contestazione del verbale, l'Angerilli si era difeso dichiarando di ignorare la legge che sottoponeva a vincolo le piante di ontano.

Avverso il verbale l'Angerilli proponeva poi ricorso, nel quale affermava che le

due piante di ontano nero, poste sulla spalla del canale di approvvigionamento idrico di un mulino, erano state da lui rinvenute dal totalmente espiantate e prive di vita a causa delle infiltrazioni di acqua e quindi erano state trasportate presso la propria abitazione.

Nel relativo rapporto informativo, il Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Macerata) assumeva che la motivazione addotta dal ricorrente non appariva verosimile, poiché il punto in cui le piante radicevano non presentava segni di erosione o cedimento causati dall'acqua che scorreva nel canale.

Ricevuto il verbale e il relativo ricorso, il Comandante dei Vigili Urbani, signor Domenico Ceselli, avrebbe dovuto dare impulso alla procedura ingiuntiva ovvero, qualora avesse ritenute valide le ragioni giustificative addotte dall'interessato, avrebbe dovuto sottoporre al Sindaco l'adozione di un pedissequo provvedimento formale di sgravio-archiviazione.

Egli, invece, non emetteva invece alcun provvedimento, né di ingiunzione di pagamento né di sgravio della posizione, cagionando in tal modo un danno alle finanze del Comune.

Informata dei fatti dal Corpo Forestale in data 15 maggio 2002, la Procura contabile iniziava la propria attività istruttoria e, acquisiti ulteriori elementi da parte del Segretario comunale di Morrovalle, il 25 marzo 2004 emetteva invito a dedurre nei confronti del signor Ceselli, ritenendolo responsabile, a titolo di colpa grave, dello spirare dei termini di prescrizione per la emanazione dell'atto ingiuntivo di pagamento.

Secondo la Procura, infatti, il Ceselli non avrebbe dato impulso alla procedura esecutiva, sebbene mancasse qualunque fatto ostativo.

L'indagato non faceva pervenire deduzioni.

Ha ritenuto pertanto la Procura che l'addebito mosso in via istruttoria andava confermato ed ha pertanto emesso atto di citazione nei confronti del Caselli, nel quale sostiene che:

- il danno erariale é dovuto alla mancata emissione del provvedimento ingiuntivo;
- tale provvedimento era di competenza dell'odierno convenuto;
- le confuse e contraddittorie giustificazioni del trasgressore (contraddette per di più dagli accertamenti del Corpo Forestale) rendevano oggettivamente difficile non provvedere all'emissione dell'ingiunzione;
- la gravità della colpa è commisurata alla facile percettibilità da parte dell'agente del comportamento doveroso da tenere e alla conseguente prevedibilità e prevenibilità dell'evento.
- il convenuto non ha svolto alcuna attività difensiva.

Peraltro, essendo la quantificazione del danno inferiore all'importo di euro 2.582,28 (pari a lire 5.000.000), la Procura ha ritenuto potersi fare applicazione del procedimento abbreviato di cui all'art. 55 (punto 2) del r.d. n. 1214/1934, come modificato dall'art. 5, punto 8, della legge n. 19/94, ed in tal senso ha fatto richiesta al Presidente della Sezione.

Con determina del 16 novembre 2004, il magistrato delegato ha determinato in € 500, comprensiva del danno e della rivalutazione monetaria, la somma dovuta dal signor Ceselli, assegnando a questi il termine di giorni 30 per il deposito della dichiarazione di accettazione dell'addebito.

Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione, la causa é stata iscritta a ruolo per

l'udienza odierna, nella quale il P.M., considerata anche la perdurante mancanza di qualsiasi attività difensiva del convenuto, ha confermato la richiesta contenuta nell'atto introduttivo.

I termini della vicenda esposti in citazione e riportati in narrativa trovano conferma negli atti allegati alla domanda giudiziale (soprattutto, nella nota del 23 maggio 2003 del Segretario comunale di Morrovalle e in quella, ampiamente documentata, del 14 ottobre 2004 del Coordinamento provinciale di Macerata del Corpo Forestale dello Stato).

Ciò posto, ritiene il Collegio che appare verosimile l'accadimento dei fatti indicato nel verbale elevato dal Corpo Forestale, siccome suffragato da preventiva e completa attività istruttoria, mentre si presta a seri dubbi quello proposto nel ricorso dell'interessato, la cui considerazioni, tra l'altro, risultano contraddittorie rispetto alle affermazioni rese dallo stesso al momento della contestazione dell'illecito.

In particolar modo, il luogo e le circostanze del ritrovamento delle piante (rinvenute, ancora intere, nella corte colonica dell'abitazione del signor Angerilli, il cui terreno confinava con il luogo dove esse erano originariamente radicate) depongono risolutivamente per la tesi sostenuta dalla Procura.

Tanto basta per affermare che non poteva non apparire evidente al signor Ceselli, Comandante dei vigili urbani del Comune di Morrovalle, l'insussistenza di cause ostative alla esecuzione della sanzione.

Ma, anche a volerne prescindere, è certo che il Ceselli avrebbe dovuto tenere un comportamento comunque positivo: eseguire il verbale o promuovere un procedimento di archiviazione.

Invece ha tenuto una condotta ingiustificatamente omissiva che, perdurando nel tempo, si è tradotta, sul piano pratico e a causa della intervenuta prescrizione, nella impossibilità per il Comune di riscuotere il provento della sanzione.

In ciò è non solo la causa del danno ma anche la colpa grave del convenuto, che, pur nella prevedibilità e nella prevedibilità degli effetti della sua omissione, non ha ritenuto di dover assolvere all'obbligo di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio avviato con l'emissione del verbale.

D'altra parte le argomentazioni sostenute dall'Organo requirente non sono state per nulla contrastate né in fase istruttoria né, soprattutto, in sede processuale nella quale il convenuto non ha svolto alcuna attività difensiva.

Alla stregua di quanto precede ritiene il Collegio che nei confronti del convenuto siano integrati tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per danno erariale, quale delineata dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 54371/1996, convertito nella legge n. 639/1996.

Ritiene inoltre che, anche in considerazione della condotta processuale del convenuto, non trovi possibilità di applicazione il potere di riduzione dell'addebito.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il signor Ceselli Domenico deve essere considerato responsabile dei fatti a lui ascritti dalla Procura attrice e, in quanto tale, condannato al risarcimento, in favore del Comune di Morrovalle, della somma di € 1.032,92, corrispondente a lire 2.000.000.

Tale importo, inoltre, deve essere aggiornato sulla base della svalutazione monetaria rilevata dall'Istat nel periodo dal 21 giugno 2001 (termine di prescrizione del credito erariale) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e successivamente aumentato degli interessi legali da tale ultima data fino al pieno ed effettivo soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

PQM la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando in totale conformità alla richiesta della Procura regionale Condanna Ceselli Domenico al pagamento, in favore del Comune di Morrovalle, della somma di euro 1.032,92 (corrispondente a lire 2.000.000), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come indicato in parte motiva.

Lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali che, fino alla presente sentenza, sono liquidate in euro 144,31 (centoquarantaquattro,31)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 aprile 2005.